

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA E IL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LUOGHI DI LAVORO IN REGIME DI A.L.P.I. con corrispettivo di tipo tariffario .

PREMESSO che il Comune di Castiglione Cosentino ha manifestato la volontà di addivenire alla stipula di convenzione con l'ASP di Cosenza al fine di avvalersi, per le prestazioni di medico competente, dell'attività della dott.ssa Gianfranca Gentile, svolta in regime di intramoenia;

che il Dirigente medico suddetto, dipendente dell'Azienda, già autorizzato allo svolgimento dell'attività intramoenia per le attività di medico competente, si è reso disponibile a svolgere l'attività a favore del Comune di Castiglione Cosentino e sottoscrive per accettazione la presente convenzione ;

Che con Delibera del Direttore Generale n° 2062 del 7.10.2014 "Regolamento dell'attività intramoenia presso l'ASP di Cosenza" è stata regolamentata l'attività libero professionale dei Dirigenti dell'ASP di Cosenza.

Che l'attività di consulenza in ALPI per prestazioni di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei luoghi di lavoro (ex D.Lgs81/2008) costituisce uno specifico insieme di prestazioni che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica integrando l'attività istituzionale.

le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Tra:

L'Azienda SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (nel prosieguo denominata: Azienda), con sede in Cosenza , via Alimena 8 , cod. fisc. e part. 02853720783 - nella persona del DIRETTORE GENERALE dott. Raffaele MAURO , domiciliato per la carica e ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima,

e

il Comune di Castiglione Cosentino con sede in Piazza V. Veneto 16 - part. I.V.A. n. 00391420783, rappresentato dal geom. Anacleto Giglio nella sua qualità di Datore di Lavoro nominato ai sensi del D.L.vo n. 81/2008, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 325 del 18-12-1996 domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale del'Ente si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

E' oggetto della presente convenzione l'espletamento delle prestazioni ed attività connesse alle funzioni di "Medico competente" nei confronti dell'Ente "COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO" e con oneri economici a proprio carico.

Le attività e le prestazioni di cui sopra verranno svolte dalla Dott.ssa Gianfranca Gentile, in regime di intramoenia presso la struttura aziendale ASP. ;

Le attività e le prestazioni di cui al presente atto non possono configurare alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune di Castiglione Cosentino e le stesse si intendono a carattere occasionale;

Art. 2

Modalità di prestazione della consulenza

Le prestazioni verranno rese esclusivamente fuori orario di servizio e con modalità temporali compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro del professionista individuato.

Art. 3

Espletamento dell'attività

la D.ssa Gianfranca Gentile dovrà garantire tutte le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riservandosi la facoltà relativa all'organizzazione di detta attività, curando tutto quanto sia necessario per la migliore efficienza delle attività richieste.

Nell'attività dovranno essere automaticamente ricompresi eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modificazioni del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene i compiti del Medico Competente.

Nell'ambito della propria attività, la D.ssa Gianfranca Gentile manterrà la responsabilità della prestazione eseguita;

Art 4

Corrispettivo

A fronte dell'attività di cui alla presente convenzione, la Società si impegna a corrispondere il seguente compenso:

-remunerazione secondo l'allegata proposta tariffaria .

Art.5

Modalità di pagamento dei corrispettivi

I servizi finanziari dell'Azienda, provvederanno ad emettere regolare fattura - con cadenza semestrale o annuale- su richiesta del dirigente medico interessato, che dichiarerà , con convalida da parte della società /ditta, l'avvenuta effettuazione delle connesse prestazioni e i relativi volumi ;

Benchè sia prevista remunerazione tariffaria, il dirigente interessato , al fine di consentire all'ASP il monte ore complessivo dedicato all'attività intramoenia, deve dichiarare, nella richiesta di pagamento, convalidata dalla ditta/società, il numero di ore complessive dedicate alle attività della presente convenzione ed il luogo di svolgimento

La fattura dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione, secondo la seguente modalità:

- Bonifico bancario a favore dell'Azienda SANITARIA PROVINCIALE, – Coordinate bancarie: IT82R010051620000000218500.

L'ASP provvederà, ad avvenuto introito dei proventi, a corrispondere al dirigente medico interessato, attraverso le competenze stipendiali, le quote dovute ai sensi del vigente regolamento ALPI dell'ASP di Cosenza per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Art. 6

Copertura assicurativa

L'Azienda sanitaria provinciale garantisce la copertura dei rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi alle prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di colpa grave, il rischio, resta a totale carico del professionista coinvolto.

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono copertura per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale, al quale dovranno eventualmente far fronte i professionisti con oneri a loro carico.

Anche il rischio connesso con l'eventuale uso del proprio mezzo di trasporto sarà a carico totale del professionista .

L'Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per l'utilizzo da parte del professionista di attrezzature sanitarie di sua proprietà utilizzate nell'ambito delle attività di controllo sanitario e di cui al presente accordo, anche in termini di conformità e regolare manutenzioni delle medesime.

Art. 7

Riservatezza

L'Azienda ed il Medico considerano confidenziali tutte le notizie, i dati e le procedure relative all'organizzazione delle attività della Società, con espresso obbligo di non divulgarli e di non permetterne la divulgazione.

L'Azienda ed il Medico si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni ricevute. Si impegnano, altresì, ad utilizzare le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso le attività effettuate per conto della Società esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente contratto.

Art.8

Durata

Il presente contratto ha validità annuale dalla data di stipula della presente convenzione , e potrà essere, in qualunque momento, suscettibile di revoca da parte del Comune di Castiglione Cosentino e dell'Azienda sanitaria provinciale con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata R.R.

Qualora vengano introdotte modifiche normative che ne impediscano la prosecuzione, il presente accordo verrà immediatamente risolto.

La presente convenzione potrà essere rinnovata annualmente , mediante espressa volontà delle parti.

Art. 9

Controversie

Ogni eventuale controversia tra le parti, inerente al presente contratto, verrà risolta esclusivamente avanti il Foro di Cosenza .

Art. 10

Regime fiscale

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Cosenza , lì _____

Per il Comune di Castiglione Cosentino

Il Datore di Lavoro

Geom. Anacleto Giglio

Per l'Azienda Sanitaria provinciale

Il Direttore Generale

Dott. Raffaele MAURO

Per accettazione

Il dirigente medico